

Bruxelles, 4 settembre 2025
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0809 (NLE)**

**12460/25
ADD 4**

**COLAC 137
POLCOM 221
SERVICES 53
FDI 48**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 809 annex.

All.: COM(2025) 809 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.9.2025
COM(2025) 809 final

ANNEX 1 – PART 4/4

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani,
dall'altra**

PARTE IV¹

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI

CAPO 1

QUADRO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 1.1

Vertice

1. Il livello più alto del dialogo politico e strategico tra le parti è rappresentato dal dialogo a livello di vertici, che si svolgono ogni due anni o come convenuto di comune accordo.
2. I vertici forniscono indicazioni generali per il partenariato strategico tra le parti e per l'attuazione del presente accordo e costituiscono la sede per discutere questioni bilaterali, regionali, biregionali o internazionali di interesse comune.

¹ Il rimando ad altro articolo contenuto in una disposizione che non specifica in quale parte del presente accordo l'articolo si trovi s'intende fatto a un articolo della parte IV del presente accordo.

ARTICOLO 1.2

Consiglio congiunto

1. È istituito un Consiglio congiunto chiamato a:
 - a) vigilare sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo;
 - b) sorvegliare il funzionamento e l'attuazione del presente accordo;
 - c) esaminare le questioni sorte nell'ambito del presente accordo e
 - d) trattare qualsiasi altra questione bilaterale o internazionale di interesse comune.
2. Il Consiglio congiunto si riunisce a intervalli regolari, ogni due anni o come convenuto di comune accordo.
3. Il Consiglio congiunto è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale, conformemente alle disposizioni interne delle parti e in funzione delle questioni specifiche da trattare in una data riunione. Esso si riunisce di comune accordo in tutte le formazioni necessarie.

4. Il Consiglio congiunto stabilisce il proprio regolamento interno e quello del comitato misto.
5. Il Consiglio congiunto è copresieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del Messico, secondo quanto stabilito nel suo regolamento interno.
6. Il Consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni, a seconda dei casi, secondo quanto previsto dal presente accordo. Negli ambiti di cui alle parti I, II e IV del presente accordo, il Consiglio congiunto ha inoltre il potere di adottare decisioni e raccomandazioni come altrimenti convenuto tra le parti. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle.
7. Il Consiglio congiunto ha il potere di modificare il presente accordo se così previsto a norma dell'articolo 2.4 (Modifica), paragrafo 2.
8. Il Consiglio congiunto adotta decisioni e raccomandazioni mediante accordo tra le parti conformemente al proprio regolamento interno, previo espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle.
9. Il Consiglio congiunto può delegare al comitato misto talune sue funzioni, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti.

ARTICOLO 1.3

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto che assiste il Consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il comitato misto è responsabile dell'attuazione generale del presente accordo, comprese la definizione e la supervisione dei dialoghi settoriali.
3. Il comitato misto prepara le riunioni del Consiglio congiunto.
4. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari o a un altro livello definito dalle parti e in funzione delle questioni specifiche da trattare in una data riunione.
5. Il comitato misto si riunisce in una formazione specifica per discutere tutte le questioni relative alla parte III del presente accordo. Quando tratta una di tali questioni, il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni attinenti al commercio e agli investimenti, come previsto all'articolo 1.8 (Funzioni specifiche del comitato misto) della parte III del presente accordo.

6. Il comitato misto è copresieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del Messico.

7. Il comitato misto si riunisce come convenuto di comune accordo, a turno a Bruxelles e a Città del Messico, alla data e con l'ordine del giorno concordati in precedenza dalle parti. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.

8. Il comitato misto ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo o nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio congiunto. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate mediante accordo tra le parti conformemente al suo regolamento interno, previo espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle.

ARTICOLO 1.4

Sottocomitati e altri organismi

1. Il comitato misto può istituire, se necessario e in funzione del caso specifico, sottocomitati o altri organismi incaricati di assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e di esaminare compiti o argomenti specifici. Esso può modificare i compiti assegnati a un sottocomitato o ad altri organismi istituiti a tal fine e sciogliere detti sottocomitati od organismi.

2. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno, che stabilisce la composizione, i compiti e il funzionamento dei sottocomitati e degli altri organismi.
3. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo o concordato tra le parti, i sottocomitati e gli altri organismi si riuniscono secondo necessità o su richiesta di una delle parti o del comitato misto. Le riunioni si svolgono in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. Le riunioni in presenza si tengono a turno a Bruxelles e a Città del Messico.
4. I sottocomitati e gli altri organismi sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del Messico.
5. I sottocomitati e gli altri organismi riferiscono al comitato misto in merito alle proprie attività.
6. L'istituzione di sottocomitati o altri organismi non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto.
7. È istituito un sottocomitato per lo sviluppo e la cooperazione internazionale incaricato di coordinare e sorvegliare l'attuazione delle attività di cooperazione nei settori di cui alla parte II dell'accordo. Esso assiste il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni riguardanti tali questioni.

8. È istituito un sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti ai fini dell'articolo 23 del protocollo sulla prevenzione della corruzione e sulla lotta contro tale fenomeno.

9. Oltre che dalle disposizioni del presente articolo, il funzionamento dei sottocomitati e degli altri organismi istituiti dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III dell'accordo) della parte III del presente accordo è disciplinato da detta parte III e i sottocomitati riferiscono al comitato misto quando si riuniscono nella formazione "Commercio".

ARTICOLO 1.5

Commissione parlamentare mista

1. È istituita una commissione parlamentare mista che costituisce una sede di incontro per scambiare opinioni e promuovere relazioni più strette.

2. La commissione parlamentare mista è composta da membri del Parlamento europeo e da membri del Congresso del Messico.

3. La commissione parlamentare mista è copresieduta da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Congresso del Messico.

4. La commissione parlamentare mista si riunisce a turno a Bruxelles e a Città del Messico stabilendo la frequenza delle proprie riunioni.
5. La commissione parlamentare mista può stabilire il proprio regolamento interno.
6. La commissione parlamentare mista è informata delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio congiunto o, su sua delega, del comitato misto. La commissione parlamentare mista può chiedere informazioni pertinenti su questioni attinenti al presente accordo.
7. La commissione parlamentare mista può rivolgere raccomandazioni al Consiglio congiunto.

ARTICOLO 1.6

Relazioni con la società civile

Le parti consultano la società civile in ordine a questioni attinenti al presente accordo, in particolare interagendo con i gruppi consultivi interni e con il forum della società civile di cui rispettivamente all'articolo 1.7 (Gruppi consultivi interni) e all'articolo 1.8 (Forum della società civile).

ARTICOLO 1.7

Gruppi consultivi interni

1. Ciascuna parte designa uno o più gruppi consultivi interni entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il gruppo consultivo interno fornisce alla parte interessata consulenza sulle questioni contemplate dal presente accordo. Qualora siano designati diversi gruppi consultivi interni, non più di uno di essi tratta una singola parte dell'accordo.
3. Qualora siano designati diversi gruppi consultivi interni, ciascuno di essi può avere una composizione diversa purché questa garantisca una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, tra cui le organizzazioni non governative, le organizzazioni imprenditoriali e i sindacati che operano in campo economico e sociale, nei settori dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani e dell'ambiente e in altri ambiti.
4. Il gruppo consultivo interno può riunirsi in formazioni diverse per discutere questioni attinenti alle varie parti del presente accordo.
5. Ciascuna parte si riunisce con il proprio gruppo consultivo interno o con i propri gruppi consultivi interni almeno una volta all'anno. Ciascuna parte esamina i pareri o le raccomandazioni presentati dal proprio gruppo consultivo interno o dai propri gruppi consultivi interni in merito a questioni attinenti al presente accordo.

6. Al fine di pubblicizzare l'esistenza dei gruppi consultivi interni, ciascuna parte pubblica l'elenco delle organizzazioni che vi partecipano e i dati relativi al punto di contatto di ciascun gruppo.
7. Le parti incoraggiano i rispettivi gruppi consultivi interni a interagire tra loro.

ARTICOLO 1.8

Forum della società civile

1. Le parti agevolano l'organizzazione di un forum della società civile nel quale intervengono partecipanti di entrambe al fine di intrattenere un dialogo pubblico su questioni attinenti al presente accordo.
2. Il forum della società civile si riunisce in concomitanza con la riunione del comitato misto, anche quando quest'ultimo si riunisce nella formazione "Commercio". Le parti possono altresì agevolare la partecipazione al forum della società civile tramite mezzi tecnologici.

3. Il forum della società civile è aperto alla partecipazione delle organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nei territori delle parti, compresi i membri di ciascun gruppo consultivo interno di cui all'articolo 1.7 (Gruppi consultivi interni). Le parti promuovono una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, tra cui organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e sindacati che operano in campo economico e sociale, nei settori dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani e dell'ambiente e in altri ambiti.

4. I rappresentanti delle parti che partecipano al comitato misto possono presenziare, se del caso, a una sessione della riunione del forum della società civile al fine di presentare informazioni su questioni attinenti al funzionamento del presente accordo e di intavolare un dialogo con il forum della società civile.

Tale sessione è presieduta dai copresidenti del comitato misto o, a seconda dei casi, dai loro rappresentanti. Ciascuna parte pubblica le dichiarazioni formali rilasciate al forum della società civile.

CAPO 2

Disposizioni finali

ARTICOLO 2.1

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- "parte": l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri conformemente ai rispettivi settori di competenza ("parte UE") oppure il Messico;
- "parti": la parte UE da un lato e il Messico dall'altro.

ARTICOLO 2.2

Applicazione territoriale

1. Salvo altrimenti disposto, il presente accordo si applica, per quanto riguarda l'Unione europea, ai territori cui si applicano il TUE e il TFUE, alle condizioni ivi stabilite. Le disposizioni riguardanti il trattamento tariffario delle merci, le regole di origine e le procedure di origine si applicano anche al territorio doganale dell'Unione europea non ricompreso nella prima frase. Il termine "territorio" di cui al capo 4 (Dogane e facilitazione degli scambi) e agli articoli 2.7 (Merci reintrodotte a seguito di riparazioni o modifiche), 2.13 (Ammissione temporanea di merci) e 25.66 (Misure di esecuzione alla frontiera relative ai diritti di proprietà intellettuale) della parte III va inteso, per quanto concerne la parte UE, come riferimento al territorio doganale dell'Unione europea. Il territorio doganale dell'Unione europea è il territorio di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione².

² Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, quale pubblicato nella GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

2. Salvo altrimenti disposto, il presente accordo si applica, per quanto riguarda il Messico, alla porzione terrestre, allo spazio aereo, alle acque interne e territoriali marittime e a tutte le zone situate al di fuori delle acque territoriali del Messico entro le quali quest'ultimo può esercitare diritti sovrani e giurisdizione, come stabilito dal suo diritto interno, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982.

ARTICOLO 2.3

Adempimento degli obblighi

1. Ciascuna parte è responsabile del rispetto delle disposizioni del presente accordo. A tal fine, le parti adottano le misure di portata generale o specifica necessarie per l'adempimento dei propri obblighi a norma del presente accordo.
2. Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dalla parte III del presente accordo, si applicano i meccanismi specifici previsti da tale parte dell'accordo.
3. Una parte che ritenga che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 2 della parte I e all'articolo 1.4 della parte II può adottare misure adeguate. Ai fini del presente paragrafo, le "misure adeguate" possono comprendere la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo.

4. Una parte che ritenga che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi del presente accordo, ad eccezione di quelli che rientrano nell'ambito dei paragrafi 2 e 3, ne informa l'altra parte e le fornisce tutte le informazioni utili. Le parti si consultano sotto l'egida del Consiglio congiunto al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe. Qualora il Consiglio congiunto non riesca a giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti, la parte che effettua la notifica può adottare misure adeguate. Ai fini del presente paragrafo, le "misure adeguate" possono comprendere la sospensione unicamente delle parti I, II e IV del presente accordo.

5. Le "misure adeguate" di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate al mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Resta inteso che la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo costituisce l'extrema ratio.

ARTICOLO 2.4

Modifica

1. Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto tra le parti. Le modifiche entrano in vigore alla data convenuta dalle parti una volta ottemperati i rispettivi obblighi ed espletati i rispettivi adempimenti giuridici.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo può essere modificato nei casi ivi specificati mediante decisione del Consiglio congiunto o, su sua delega, del comitato misto, al fine di modificarne disposizioni o allegati.

ARTICOLO 2.5

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1. Il presente accordo è firmato e approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tal fine.
3. In deroga al paragrafo 2 e in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea e il Messico possono applicare l'accordo a titolo provvisorio integralmente o in parte, conformemente alle rispettive procedure interne, a seconda dei casi.

4. L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui:

- a) l'Unione europea ha notificato al Messico l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne, indicando le parti del presente accordo da applicare in via provvisoria, e
- b) il Messico ha notificato all'Unione europea l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne.

5. Durante il periodo di applicazione provvisoria continuano ad applicarsi, se non soggette all'applicazione provvisoria del presente accordo, le disposizioni dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997.

6. L'Unione europea e il Messico possono notificare per iscritto all'altra parte la propria volontà di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

7. Qualora il presente accordo o talune sue disposizioni siano applicati a titolo provvisorio conformemente al paragrafo 4, per "data di entrata in vigore del presente accordo" le parti intendono la data dell'applicazione provvisoria. Il Consiglio congiunto e gli altri organismi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le proprie funzioni durante il periodo di applicazione provvisoria dell'accordo. Le decisioni o le raccomandazioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti nel caso in cui si ponga fine all'applicazione provvisoria del presente accordo a norma del paragrafo 6.

8. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, per l'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, per il Messico, al ministero messicano degli Affari esteri, depositari del presente accordo.

ARTICOLO 2.6

Relazione con altri accordi

1. L'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, comprese le successive decisioni dei suoi organi istituzionali ad eccezione della decisione n. 5/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 15 dicembre 2004, che adotta, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione n. 2/2000, un allegato di tale decisione sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, è abrogato e sostituito dal presente accordo.

2. L'accordo interinale sugli scambi UE-Messico è abrogato e sostituito dal presente accordo all'entrata in vigore di quest'ultimo.
3. I riferimenti ai succitati accordi contenuti in tutti gli altri accordi tra le parti si intendono fatti al presente accordo.
4. Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione che rientri nell'ambito di applicazione del presente accordo. Tali accordi specifici costituiscono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e sono soggetti al quadro istituzionale comune istituito a norma del medesimo.
5. Gli accordi in vigore in settori di cooperazione specifici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo sono considerati parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate da detto accordo e sono soggetti al quadro istituzionale comune istituito a norma del medesimo.
6. Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, le decisioni adottate dal consiglio per il commercio istituito dall'accordo interinale sugli scambi UE-Messico, firmato il [...], si considerano adottate dal Consiglio congiunto istituito dall'articolo 1.2. Le decisioni adottate dal comitato per il commercio istituito dall'accordo interinale sugli scambi UE-Messico si considerano adottate dal comitato misto istituito dall'articolo 1.3.

7. In deroga all'articolo 2.6, paragrafo 2:

- a) le misure temporanee adottate a norma dell'articolo 2.24, paragrafo 7, e dell'articolo 20.4 dell'accordo interinale sugli scambi UE-Messico che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo restano applicabili fino alla loro scadenza naturale;
- b) le misure di salvaguardia bilaterali adottate a norma del capo 5, sezione C, dell'accordo interinale sugli scambi UE-Messico che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo restano applicabili fino alla loro scadenza naturale;
- c) le procedure di risoluzione delle controversie già avviate a norma dell'articolo 31.6 dell'accordo interinale sugli scambi UE-Messico sono considerate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, una controversia ai sensi del presente accordo e proseguono fino al loro completamento e
- d) l'esito vincolante delle procedure di risoluzione delle controversie avviate a norma dell'articolo 31.6 dell'accordo interinale sugli scambi UE-Messico continua a essere tale per le parti dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

8. Le parti non possono avviare procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo in ordine a questioni che siano state oggetto di una relazione finale del collegio ai sensi del capo 31 dell'accordo interinale sugli scambi UE-Messico.

9. I periodi transitori già trascorsi, interamente o in parte, nel quadro dell'accordo interinale sugli scambi UE-Messico sono presi in considerazione per calcolare i periodi transitori previsti nelle disposizioni equivalenti del presente accordo. I periodi transitori previsti dal presente accordo si calcolano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 2.7

Allegati, protocolli e dichiarazioni comuni

1. Gli allegati del presente accordo, ivi compresi le appendici, i protocolli e le note, nonché le dichiarazioni congiunte, ne costituiscono parte integrante.
2. Ogni allegato del presente accordo, comprese le sue appendici, identificato da un codice che inizia con un numero arabo, forma parte integrante del capo della parte III del presente accordo identificato dallo stesso numero arabo e nel quale si fa riferimento a tale allegato specifico.
3. Gli allegati da I a VII del presente accordo, comprese le relative appendici, identificati da un numero romano, costituiscono parte integrante dei capi da 10 a 19 della parte III dell'accordo. Salvo altrimenti disposto, le definizioni di cui ai capi da 10 a 19 si applicano ugualmente a tali allegati.

ARTICOLO 2.8

Eccezioni in materia di sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come intesa a:

- a) imporre a una parte di fornire informazioni o consentire l'accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza o
- b) impedire a una parte di adottare un provvedimento che ritenga necessario per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico o alle transazioni relative ad altri prodotti e materiali aventi direttamente o indirettamente l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;
 - ii) in relazione alla prestazione di servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi direttamente o indirettamente l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;
 - iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati;
 - iv) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali;

- c) impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi internazionali che le incombono in forza della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

ARTICOLO 2.9

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1. L'Unione europea informa tempestivamente il Messico in merito a qualsiasi domanda di adesione all'Unione europea presentata da un paese terzo.
2. L'Unione europea notifica al Messico l'entrata in vigore di qualsiasi trattato relativo all'adesione di un paese terzo all'Unione europea (di seguito "trattato di adesione").
3. Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e il paese terzo che chiede l'adesione, l'Unione europea:
 - a) fornisce, su richiesta del Messico e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo e
 - b) tiene conto di tutte le preoccupazioni espresse dal Messico riguardo alle questioni disciplinate dal presente accordo.

4. Il nuovo Stato membro dell'Unione europea aderisce al presente accordo alle condizioni decise dal Consiglio congiunto. L'adesione ha effetto a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione europea. Il Consiglio congiunto modifica il presente accordo mediante una decisione e stabilisce in tal modo le condizioni di adesione.
5. In deroga al paragrafo 4, per quanto riguarda la parte III del presente accordo il comitato misto riunito nella formazione "Commercio":
- a) esamina, con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione, gli eventuali effetti dell'adesione sul presente accordo e
 - b) valuta, prima dell'entrata in vigore dell'adesione del paese terzo all'Unione europea, gli effetti di tale adesione sul presente accordo e concorda le modifiche, gli adeguamenti o le misure transitorie necessari per quanto riguarda la parte III del presente accordo al fine di consentire alle parti di applicare tale parte, per quanto possibile, a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione europea.
6. Le decisioni del Consiglio congiunto e del comitato misto sono adottate in conformità dell'articolo 1.2 (Consiglio congiunto).

ARTICOLO 2.10

Future adesioni all'accordo

Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato disposto a ottemperare agli obblighi ivi previsti, secondo le modalità e alle condizioni concordate fra tale Stato e le parti, previa approvazione secondo le procedure di legge applicabili di ciascuna parte e dello Stato aderente.

ARTICOLO 2.11

Diritti dei privati

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da conferire diritti alle persone o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico né, fatta salva la legislazione interna del Messico, da consentire che il presente accordo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.

ARTICOLO 2.12

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 2.13

Durata e denuncia

1. Il presente accordo resta in vigore per un periodo illimitato.
2. L'Unione europea o il Messico possono notificare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

PROTOCOLLO
SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SULLA LOTTA CONTRO TALE
FENOMENO

SEZIONE A

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Obiettivi

1. Le parti riaffermano il proprio impegno a prevenire e combattere la corruzione negli scambi e negli investimenti internazionali e ricordano che la corruzione in tali ambiti compromette la buona governance e lo sviluppo economico e falsa le condizioni della concorrenza a livello internazionale.
2. Le parti riconoscono che la corruzione può incidere sugli scambi e sugli investimenti internazionali giacché è in grado di compromettere le opportunità di accesso al mercato e minare gli impegni volti a creare condizioni di parità. La corruzione che incide sugli scambi e sugli investimenti può costituire un ostacolo non tariffario per gli investitori e le imprese che desiderano partecipare agli scambi e agli investimenti internazionali.
3. Le parti riconoscono l'importanza di contrastare la corruzione dei funzionari pubblici e del settore privato che incide sugli scambi e sugli investimenti internazionali.

4. Le parti riconoscono che la corruzione è una questione transnazionale legata ad altre forme di criminalità transnazionale ed economica, compreso il riciclaggio di denaro, e che tale fenomeno dovrebbe essere affrontato mediante un approccio multidisciplinare e una stretta cooperazione a livello internazionale.
5. Le parti riconoscono la necessità di rafforzare l'integrità e migliorare la trasparenza sia nel settore pubblico che in quello privato e riconoscono altresì che ciascun settore ha responsabilità complementari al riguardo.
6. Le parti riconoscono l'importanza delle iniziative realizzate a livello regionale e multilaterale, anche in sede di Nazioni Unite, OMC, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), Consiglio d'Europa e Organizzazione degli Stati americani, al fine di prevenire e combattere la corruzione in ambiti che incidono sugli scambi e sugli investimenti internazionali e si impegnano a collaborare per incoraggiare e sostenere iniziative adeguate.
7. Le parti ribadiscono l'impegno comune a ridurre in modo sostanziale ogni forma di corruzione attiva e passiva conformemente all'obiettivo 16 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
8. Le parti riconoscono l'importante operato del gruppo di lavoro anticorruzione del G20 e ribadiscono il proprio sostegno ai principi di alto livello convenuti al riguardo in sede di G20.
9. Le presenti disposizioni si prefiggono l'obiettivo di istituire un quadro bilaterale di impegni per prevenire e combattere la corruzione che incide sugli scambi e sugli investimenti internazionali nelle relazioni tra le parti.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

Il presente protocollo si applica alla prevenzione della corruzione e alla lotta contro tale fenomeno riguardo a qualsiasi questione disciplinata dalla parte III del presente accordo.

ARTICOLO 3

Relazione con altri accordi

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede delle Nazioni Unite a New York (UNCAC), della convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali firmata a Parigi il 21 novembre 1997, della convenzione interamericana contro la corruzione firmata a Caracas il 29 marzo 1996, degli strumenti giuridici pertinenti adottati dal Consiglio d'Europa e di qualsiasi altro strumento giuridico internazionale pertinente adottato da ciascuna parte.

SEZIONE B

Misure anticorruzione

ARTICOLO 4

Corruzione attiva e passiva di funzionari pubblici

Le parti riconoscono l'importanza di contrastare la corruzione attiva e passiva di funzionari pubblici che incide sugli scambi e sugli investimenti internazionali. A tal fine esse riaffermano in particolare il proprio impegno, ai sensi degli articoli 15 e 16 dell'UNCAC, ad adottare o mantenere in vigore le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale alla corruzione attiva e passiva di funzionari pubblici e alla corruzione attiva di funzionari pubblici stranieri e di funzionari di organizzazioni pubbliche internazionali, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente, e a valutare la possibilità di adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale alla corruzione passiva di funzionari pubblici stranieri e di funzionari di organizzazioni pubbliche internazionali, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente.

ARTICOLO 5

Corruzione attiva e passiva nel settore privato

1. Le parti riconoscono l'importanza di contrastare la corruzione attiva e passiva nel settore privato che incide sugli scambi e sugli investimenti internazionali. A tal fine esse ricordano la necessità di rispettare gli impegni assunti nell'ambito dell'UNCAC e riaffermano in particolare il proprio impegno, ai sensi dell'articolo 21 dell'UNCAC, a valutare la possibilità di adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale alla corruzione attiva e passiva nel settore privato, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente nell'ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali.
2. Le parti riconoscono che i pagamenti di facilitazione a funzionari pubblici costituiscono una forma di corruzione, ostacolano gli sforzi tesi a combattere la corruzione e incentivano la corruzione nei paesi stranieri. A tal fine le parti ribadiscono l'impegno, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'UNCAC, a rifiutare la deducibilità fiscale delle spese che costituiscono tangenti e, se del caso, delle altre spese sostenute ai fini di corruzione.

ARTICOLO 6

Corruzione e riciclaggio di denaro

Riconoscendo l'interconnessione tra corruzione e riciclaggio di denaro, le parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 23 dell'UNCAC.

ARTICOLO 7

Responsabilità delle persone giuridiche

Le parti riconoscono che è necessario accertare la responsabilità delle persone giuridiche e garantire sanzioni penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive per far progredire la lotta mondiale contro la corruzione negli scambi e negli investimenti internazionali. A tal fine le parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 26 dell'UNCAC e ricordano il proprio sostegno ai principi di alto livello del G20 sulla responsabilità delle persone giuridiche in materia di corruzione.

SEZIONE C

Misure volte a prevenire la corruzione nel settore privato

ARTICOLO 8

Condotta responsabile delle imprese

1. Le parti riconoscono l'importanza delle misure preventive e della condotta responsabile delle imprese, compresi gli obblighi di informativa finanziaria e non finanziaria e le pratiche di responsabilità sociale delle imprese, per prevenire la corruzione, nonché il ruolo del commercio nel perseguire tale obiettivo.
2. Le parti riconoscono la necessità di tener conto delle esigenze e dei vincoli delle piccole e medie imprese (PMI) in termini di obblighi di comunicazione.
3. Le parti ricordano il proprio sostegno alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali per quanto riguarda la lotta contro la corruzione.

ARTICOLO 9

Informativa finanziaria e non finanziaria

1. In linea con gli impegni assunti nell'ambito dell'UNCAC e conformemente ai principi fondamentali del rispettivo diritto, le parti riconoscono l'importanza di migliorare le norme contabili e di revisione contabile nel settore privato quale mezzo per prevenire la corruzione e riconoscono in particolare che tale obiettivo potrebbe essere conseguito, tra l'altro, attraverso le misure seguenti:
 - a) provvedere affinché le imprese private, tenuto conto della loro struttura e delle loro dimensioni, e in particolare delle esigenze specifiche delle PMI, attuino misure volte ad agevolare la prevenzione e l'individuazione di atti di corruzione; tali misure possono comprendere il rispetto di un codice di condotta in materia di governo societario, una funzione di audit interno o controlli interni sufficienti, e
 - b) garantire che i conti e i rendiconti finanziari di tali imprese private siano soggetti a procedure adeguate di revisione contabile e certificazione.
2. Le parti incoraggiano le imprese, le banche e le compagnie di assicurazione quotate a riferire in merito alle misure adottate per prevenire e combattere la corruzione. Le parti adottano le misure necessarie per quanto riguarda la divulgazione di tali relazioni.
3. Le parti adottano, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, le misure necessarie in materia di informativa di bilancio e di mantenimento dei principi contabili e di revisione contabile.

4. Ciascuna parte si adopera per valutare la possibilità di adottare o mantenere in vigore misure che impongano ai revisori esterni di segnalare alle autorità competenti eventuali atti sospetti relativi agli illeciti di cui agli articoli 4, 5 e 6. Qualora sussista tale obbligo di segnalazione, le parti provvedono affinché i revisori esterni che vi si conformano ragionevolmente e in buona fede siano tutelati da azioni legali per violazione di restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di divulgazione delle informazioni.

ARTICOLO 10

Trasparenza del settore privato

1. Le parti riconoscono che la trasparenza può contribuire a prevenire la corruzione nel settore degli scambi e degli investimenti internazionali e, a tal fine, rammentano gli impegni assunti a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'UNCAC. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nel settore privato coinvolto in attività commerciali relative agli scambi e agli investimenti di cui alla parte III del presente accordo, si potrebbero adottare le misure seguenti:

- a) promuovere l'elaborazione di norme e procedure volte a preservare l'integrità dei soggetti privati interessati, compresi codici di condotta intesi a garantire che le imprese e tutte le professioni interessate esercitino le loro attività in modo corretto, onorevole ed adeguato, al fine di prevenire i conflitti di interessi e promuovere l'uso di buone pratiche commerciali tra le imprese e nelle loro relazioni contrattuali con lo Stato;

- b) prevenire l'uso improprio delle procedure di regolamentazione dei soggetti privati, comprese le procedure relative alle sovvenzioni e alle licenze concesse dalle autorità pubbliche per attività commerciali, e
- c) promuovere misure volte a prevenire i conflitti di interessi mediante l'imposizione, se del caso e per un periodo di tempo ragionevole, di restrizioni all'esercizio di attività professionali da parte di ex funzionari pubblici o all'impiego, da parte del settore privato, di funzionari pubblici dopo le loro dimissioni o il loro pensionamento, quando dette attività o detto impiego siano direttamente collegati alle funzioni che tali funzionari pubblici esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato.

ARTICOLO 11

Misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro

1. Riconoscendo l'importanza di prevenire il riciclaggio di denaro e i suoi effetti potenziali sugli scambi e sugli investimenti internazionali, le parti confermano il proprio impegno ad adottare o mantenere in vigore un regime interno globale di regolamentazione e vigilanza degli istituti finanziari e delle imprese e professioni non finanziarie designate, conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'UNCAC e alle raccomandazioni del GAFI. Le parti promuovono l'attuazione delle raccomandazioni 24 e 25 del GAFI sulla trasparenza e la titolarità effettiva delle persone giuridiche e sulla trasparenza e la titolarità effettiva degli istituti giuridici, nonché dei principi di alto livello del G20 in materia di trasparenza della titolarità effettiva.

2. Conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'UNCAC, alle raccomandazioni del GAFI e ai principi di alto livello del G20 di cui al paragrafo 1, le parti adottano o mantengono in vigore misure volte a:

- a) garantire che il proprio diritto interno includa una definizione di "titolare effettivo" che comprenda la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un cliente o la persona fisica per conto della quale viene realizzata un'operazione, nonché le persone fisiche che esercitano, in ultima istanza, il controllo effettivo su una persona giuridica o un istituto giuridico;
- b) garantire che le persone giuridiche costituite in società nel loro territorio siano tenute a ottenere e conservare informazioni adeguate, esatte e aggiornate sulla propria titolarità effettiva;
- c) garantire che i fiduciari di trust espressi o altri istituti giuridici aventi un assetto o una funzione simili a quelli dei trust espressi detengano informazioni adeguate, esatte e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust o dell'istituto giuridico, comprese quelle relative a costituenti, guardiani, fiduciari e beneficiari o classe di beneficiari, e a qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo effettivo sul trust;
- d) imporre agli istituti finanziari e alle imprese e professioni non finanziarie designate, quali definiti nelle raccomandazioni del GAFI, di identificare il cliente e verificarne l'identità, nonché di identificare il titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che l'istituto finanziario o l'impresa e professione non finanziaria designata siano certi di sapere chi sia il titolare effettivo;

- e) predisporre meccanismi volti a garantire che le autorità competenti interessate, quali definite dal diritto delle parti, possano accedere prontamente alle informazioni in materia di titolarità effettiva;
- f) garantire che le rispettive autorità competenti partecipino agli scambi di informazioni in materia di titolarità effettiva con i loro omologhi internazionali in modo tempestivo ed efficace;
- g) imporre agli istituti finanziari e alle imprese e professioni non finanziarie designate di adempiere il dovere di maggiore diligenza, in particolare per quanto riguarda le persone politicamente esposte, intese come persone che ricoprono o hanno ricoperto cariche pubbliche importanti nel territorio di una parte o a livello internazionale, nonché i loro familiari e i loro stretti collaboratori, e
- h) garantire un controllo efficace dei suddetti obblighi, anche attraverso l'introduzione e l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza.

3. Le parti riconoscono l'utilità di istituire registri per fornire tempestivamente informazioni esatte e aggiornate sulla titolarità effettiva per le persone giuridiche e gli istituti giuridici, al fine di agevolare la prevenzione della corruzione e del riciclaggio di denaro e la lotta contro tali fenomeni.

SEZIONE D

Misure volte a prevenire la corruzione nel settore pubblico

ARTICOLO 12

Condotta dei funzionari pubblici

1. Le parti ribadiscono il proprio sostegno ai principi di alto livello del G20 sulla dichiarazione della situazione patrimoniale dei funzionari pubblici, adottati in occasione del vertice dei leader del G20 tenutosi a Los Cabos il 18 e 19 giugno 2012, nonché ai principi di condotta applicabili ai funzionari pubblici nell'ambito della cooperazione economica Asia-Pacifico adottati nel corso della 14^a riunione dei leader economici svoltasi ad Hanoi nel 2006, per quanto riguarda il Messico, e alla raccomandazione sui codici di condotta dei funzionari pubblici adottata l'11 maggio 2000 dal Consiglio d'Europa per quanto riguarda l'Unione europea.
2. Le parti ribadiscono gli impegni ad esse incombenti in forza dell'articolo 8 dell'UNCAC, tra cui l'applicazione di codici o norme di condotta per i funzionari pubblici, l'agevolazione della segnalazione degli atti di corruzione alle autorità competenti da parte dei funzionari pubblici, l'obbligo imposto ai funzionari pubblici di dichiarare alle autorità competenti i potenziali conflitti di interessi e l'adozione di misure disciplinari o di altro tipo nei confronti dei funzionari pubblici che violano detti codici o norme.

ARTICOLO 13

Trasparenza della pubblica amministrazione

1. Le parti sottolineano l'importanza della trasparenza nella pubblica amministrazione per prevenire la corruzione negli scambi e negli investimenti internazionali e promuovono la trasparenza conformemente alle disposizioni specifiche e orizzontali della parte III del presente accordo, comprese in particolare le disposizioni in materia di facilitazione degli scambi, appalti pubblici, regolamentazione interna e trasparenza.
2. Le parti ribadiscono l'impegno, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'UNCAC, ad adottare misure appropriate per garantire che i propri organismi anticorruzione siano noti al pubblico e a far sì che tali organismi siano accessibili, se del caso, cosicché si possano segnalare loro i fatti pertinenti.

ARTICOLO 14

Partecipazione della società civile

Le parti riconoscono l'importanza della partecipazione della società civile alla prevenzione della corruzione negli scambi e negli investimenti internazionali e alla lotta contro tale fenomeno, nonché la necessità di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica in merito all'esistenza, alle cause e alla gravità della corruzione e alla minaccia che essa rappresenta. A tal fine, le parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'UNCAC, in particolare per quanto riguarda l'adozione di misure adeguate volte a favorire la partecipazione attiva di persone e di gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la società civile, le organizzazioni non governative e le comunità di persone.

ARTICOLO 15

Protezione delle persone segnalanti

Le parti ribadiscono il proprio impegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'UNCAC, a valutare la possibilità di istituire misure e sistemi tali da facilitare la segnalazione alle autorità competenti, da parte dei funzionari pubblici, degli atti di corruzione di cui questi ultimi sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Le parti ribadiscono altresì il proprio impegno, a norma dell'articolo 33 dell'UNCAC, a considerare la possibilità di porre in essere misure adeguate per proteggere le persone segnalanti da qualsiasi trattamento ingiustificato.

SEZIONE E

Risoluzione delle controversie

ARTICOLO 16

Ambito di applicazione

1. In caso di disaccordo tra le parti in merito a una disposizione del presente protocollo, le parti si avvalgono esclusivamente delle procedure di cui agli articoli da 17 a 21.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti nell'ambito delle procedure di risoluzione delle controversie previste dagli strumenti internazionali di cui al presente protocollo.
3. Ciascuna parte si riserva il diritto di applicare le proprie leggi anticorruzione attraverso le autorità di contrasto, le autorità responsabili dell'azione penale e le autorità giudiziarie rispettive, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto.

ARTICOLO 17

Consultazioni

1. Una parte può chiedere che si svolgano consultazioni con l'altra parte onde pervenire a una soluzione concordata. Le consultazioni si svolgono nell'ambito del sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti.
2. La parte che richiede le consultazioni presenta all'altra una domanda scritta in cui espone i motivi della propria richiesta, compresa una descrizione della questione oggetto di controversia e del modo in cui la misura adottata dall'altra parte incide negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Le parti avviano consultazioni senza indugio dopo la presentazione della richiesta di consultazioni e in ogni caso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Le parti si adoperano quanto più possibile per giungere a una soluzione concordata della questione attraverso tali consultazioni.
3. Ciascuna parte può chiedere, se del caso, il parere dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 1.7 (Gruppi consultivi interni) della parte IV del presente accordo.
4. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti responsabili della questione oggetto delle consultazioni.
5. Qualsiasi soluzione concordata è resa pubblica, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

ARTICOLO 18

Assistenza di esperti

1. Una parte può chiedere per iscritto all'altra l'assistenza di un gruppo di esperti se le consultazioni si sono concluse senza che si pervenisse a una soluzione concordata entro 90 giorni dalla richiesta di consultazioni. Nella richiesta di assistenza di un gruppo di esperti, la parte descrive la questione oggetto di controversia e il modo in cui la misura adottata dall'altra parte incide negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
2. Salvo diversa decisione delle parti, il gruppo è composto da tre esperti. Le parti si consultano per convenire sugli esperti che faranno parte del gruppo di esperti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda scritta di cui al paragrafo 1. A tal fine, ciascuna parte designa un esperto, che può essere cittadino di tale parte, e propone all'altra un massimo di tre candidati per la funzione di presidente. Le parti si adoperano per scegliere di comune accordo il presidente tra i candidati proposti per l'esercizio di tale funzione. Una parte può sollevare obiezioni in merito alla designazione di un esperto ad opera dell'altra parte se ritiene che tale persona non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 20. Ai fini del presente paragrafo, le parti sono incoraggiate a scegliere gli esperti dall'elenco di cui all'articolo 19.
3. Qualora le parti non pervengano a un accordo sul gruppo di esperti entro il termine di cui al paragrafo 2, si applica la procedura di cui all'articolo 19.

4. Il gruppo di esperti conduce le procedure secondo le modalità e alle condizioni convenute dalle parti. Il comitato misto può stabilire il regolamento interno da applicare alle procedure di cui alla presente sezione.

ARTICOLO 19

Elenco degli esperti

Nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti compila un elenco di almeno nove persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini dell'una e dell'altra parte, chiamate a esercitare la funzione di presidente. Ciascuna parte propone almeno tre nominativi per il proprio sottoelenco. Le parti selezionano inoltre un minimo di tre persone per l'elenco di presidenti. Il sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato e affinché gli esperti siano sempre almeno in numero non inferiore a nove.

ARTICOLO 20

Qualifiche degli esperti

Gli esperti possiedono competenze giuridiche o esperienza negli ambiti disciplinati dal presente protocollo o nella risoluzione delle controversie che sorgono nell'ambito di accordi internazionali. Essi sono indipendenti, esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo riguardo alle questioni oggetto di disaccordo, non sono collegate al governo di nessuna delle parti e si conformano all'allegato 31-B (Codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori).

ARTICOLO 21

Parere degli esperti

1. Il gruppo di esperti consulta le parti congiuntamente o separatamente, a seconda dei casi, al fine di aiutarle a pervenire a una soluzione concordata.
2. Per le questioni relative agli accordi internazionali, alle raccomandazioni del GAFI o ai principi di alto livello del G20 di cui al presente protocollo, gli esperti possono, se del caso e previa notifica alle parti, chiedere informazioni o consulenza alle organizzazioni o agli organismi competenti.

3. Qualora non si pervenga a una soluzione concordata nell'ambito delle consultazioni con il gruppo di esperti entro 90 giorni dalla costituzione di quest'ultimo, ciascuna parte può chiedere al gruppo di esperti di formulare un parere contenente una proposta di soluzione.
4. Il gruppo di esperti formula il proprio parere entro 90 giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3, esponendo le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base della soluzione proposta³. Ciascuna parte rende pubblico tale parere subito dopo la sua presentazione da parte del gruppo di esperti, fatta salva la protezione delle informazioni riservate.
5. Le parti discutono le misure adeguate da attuare per risolvere le questioni oggetto di controversia tenendo conto del parere del gruppo di esperti, al fine di pervenire a una soluzione concordata. La parte che attua le misure informa l'altra parte di tutte le misure che ha attuato o che prevede di attuare, o delle azioni che ha avviato o che prevede di avviare per risolvere le questioni oggetto di controversia, non oltre tre mesi dalla formulazione del parere. Se del caso, le parti chiedono ai gruppi consultivi interni pareri sull'attuazione di tali misure.

³ I pareri e le soluzioni del gruppo di esperti non creano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche.

6. Il sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti controlla il seguito dato al parere del gruppo di esperti e alla proposta di soluzione in esso contenuta. I gruppi consultivi interni possono presentare al sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 22

Riesame

1. Al fine di rendere più efficace l'attuazione del presente protocollo le parti discutono, attraverso le riunioni del sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti, il funzionamento delle disposizioni relative alla risoluzione delle controversie e al quadro istituzionale di cui alle sezioni E ed F, compreso un eventuale riesame della loro efficacia, tenendo conto, tra l'altro, dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente protocollo, dell'evoluzione delle politiche in ciascuna parte, dell'evoluzione degli accordi internazionali e delle opinioni presentate dai portatori di interessi.

2. Il sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti può raccomandare al comitato misto modifiche delle disposizioni pertinenti del presente protocollo che tengano conto dell'esito delle discussioni di cui al paragrafo 1; tali modifiche sono adottate conformemente alla procedura di modifica di cui all'articolo 2.4 (Modifica) della parte IV del presente accordo.

SEZIONE F

Disposizioni istituzionali

ARTICOLO 23

Sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti

1. Le parti istituiscono un sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti. Esso è composto da rappresentanti di ciascuna parte competenti per le questioni relative alla prevenzione della corruzione e alla lotta contro tale fenomeno, tenendo conto delle questioni specifiche da affrontare in una data sessione.
2. Salvo diversa decisione delle parti, il sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, secondo quanto convenuto dalle parti di comune accordo.
3. Il sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti esercita le funzioni seguenti:
 - a) agevola e sorveglia l'effettiva attuazione del presente protocollo ed esamina le difficoltà che potrebbero sorgere nella sua attuazione;

- b) promuove la cooperazione tra le parti sulle materie disciplinate dal presente protocollo e favorisce lo scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti nelle sedi non governative, regionali e multilaterali riguardo a tali materie;
- c) individua o discute iniziative riguardanti materie disciplinate dal presente protocollo che trarrebbero vantaggio da una maggiore cooperazione bilaterale e
- d) individua o discute eventuali miglioramenti del presente protocollo.

4. Ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le parti sulle questioni relative all'attuazione del presente protocollo e ne notifica i dati di contatto all'altra parte. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a ..., addì ...

Per il Regno del Belgio,

per la Repubblica di Bulgaria,

per la Repubblica ceca,

per il Regno di Danimarca,

per la Repubblica federale di Germania,

per la Repubblica di Estonia,

per l'Irlanda,

per la Repubblica ellenica,

per il Regno di Spagna,

per la Repubblica francese,

per la Repubblica di Croazia,

per la Repubblica italiana,

per la Repubblica di Cipro,

per la Repubblica di Lettonia,

per la Repubblica di Lituania,

per il Granducato di Lussemburgo,

per l'Ungheria,

per la Repubblica di Malta,

per il Regno dei Paesi Bassi,

per la Repubblica d'Austria,

per la Repubblica di Polonia,

per la Repubblica portoghese,

per la Romania,

per la Repubblica di Slovenia,

per la Repubblica slovacca,

per la Repubblica di Finlandia,

per il Regno di Svezia,

per l'Unione europea,

per gli Stati Uniti messicani